

CORRIERE TRIBUTARIO

8 OTTOBRE

2018

37

DECRETO ANTI-ELUSIONE
Meccanismo di calcolo
degli interessi deducibili

DECRETO DIGNITÀ
Sanzioni per le delocalizzazioni
di investimenti agevolati

REDDITI DIVERSI
Capital gain

IMPOSTE SUI REDDITI
Indennizzo e risarcimento danni

ACCERTAMENTO
Rettifica di ricavi basata sui soli valori OMI

IMU PRIMA CASA
Separazione di fatto dei coniugi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Profitti della stabile organizzazione


IMPOSTE INDIRETTE
Usufrutto a tempo determinato

Allegato – Contenzioso tributario

**DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE**

- Entry tax
- Concordato preventivo
- Disallineamenti da ibridi
- Società a ristretta base partecipativa
- Estinzione del processo tributario

Anno XLII - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



NON HO DUBBI. HO SCELTO IPSOA InPratica

Gli originali volumi IPSOA per avere sempre risposte chiare, immediate e integrate



HO SCELTO IPSOA InPratica PERCHÉ

- ✓ È **intuitivo**, grazie alla struttura chiara dei capitoli e alla grafica per favorire l'immediata individuazione degli argomenti.
- ✓ È **operativo**, grazie ai numerosi casi e puntuali esempi, tratti dalla pratica professionale.
- ✓ È **sempre aggiornato** on line. La versione digitale permette di consultare tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del volume cartaceo, evidenziando le parti modificate e segnalate da un sistema di alert.
- ✓ È **pratico**, grazie a schemi e tabelle che facilitano la lettura e l'individuazione delle informazioni.
- ✓ È **integrato**  con le soluzioni digitali Wolters Kluwer per la consultazione diretta della documentazione ufficiale e per l'approfondimento completo.
- ✓ È completato da Indici: **analitico** esaustivo e dettagliato, **sommario**, degli **adempimenti**, dei casi.

IPSOA InPratica

la nuova collana dove trovare risposte immediate alle domande dei clienti



Consulta l'estratto
e scopri i plus del metodo IPSOA inPratica!
registrazione.wolterskluwer.it/reg/INPRATICAFISCO

Redditi d'impresa

L'attuazione della Direttiva Atad 1: il meccanismo di calcolo degli interessi deducibili

La riforma della disciplina della deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES, operata nello schema di Decreto legislativo approvato, in prima lettura, in attuazione della Direttiva Atad 1, prevede l'applicazione del limite del 30% del ROL anche agli interessi capitalizzati e il riporto in avanti dell'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi. Viene adottato il ROL "fiscale" in luogo di quello "contabile" ed è previsto il limite di 5 anni per il riporto in avanti della sua eccedenza. Non è stata, invece, utilizzata la possibilità di riconoscere la deducibilità più ampia degli interessi per le imprese a minore rischio di elusione.

di Gianfranco Ferranti

2803

Agevolazioni

Sanzioni generalizzate per le delocalizzazioni di investimenti agevolati

L'art. 5 del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) contiene una nuova (e più aspra) disciplina sanzionatoria volta ad arginare il fenomeno delle c.d. delocalizzazioni delle attività economiche d'impresa. Il Governo, si legge nella relazione al Decreto, intende penalizzare lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati finalizzati ad ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri vantaggi, soprattutto in termini fiscali. L'intento viene raggiunto, tra l'altro, colpendo queste "fattispecie" con la revoca degli eventuali aiuti di Stato precedentemente fruiti per realizzare l'investimento. Per la prima volta nell'ordinamento interno, però, la norma appare categorica e priva di "clausole di salvaguardia" e, dunque, ogni "delocalizzazione" d'investimenti agevolati, anche quella che non provocasse tagli occupazionali o che fosse compensata da investimenti alternativi, viene punita.

di Amedeo Sacrestano

2813

Redditi diversi

La tassazione del capital gain tra realizzo della plusvalenza e incasso del corrispettivo

L'ordinanza della Suprema Corte n. 14848/2018 enuncia, in materia di capital gain, un principio corretto: la plusvalenza scaturente dalla cessione di partecipazioni si realizza mediante la conclusione del contratto, non in occasione del pagamento del prezzo pattuito. Si dimentica però di dire che, per la determinazione della suddetta plusvalenza, al costo di acquisto delle partecipazioni deve essere contrapposto il corrispettivo percepito. Senza l'incasso del denaro non c'è base imponibile e senza base imponibile non può esserci il tributo.

di Mauro Beghin

2818

IVA

La ricerca in materia di investimenti perde (in parte) l'esenzione IVA

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 61/E/2018, ha chiarito il regime IVA dei servizi di ricerca in materia di investimenti prestati dal negoziatore agli intermediari incaricati della gestione individuale e collettiva del risparmio, a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 3 gennaio 2018, della Direttiva MIFID II. Da tale data, nel caso delle gestioni individuali, il corrispettivo del servizio di ricerca deve essere indicato separatamente dalle commissioni di negoziazione e, ad avviso dell'Agenzia, non è più riconducibile nell'ambito delle operazioni esenti da IVA. Mentre, se il servizio è reso verso gestori collettivi, attesa la non obbligatorietà delle previsioni MIFID II, si può continuare ad applicare il regime di esenzione da IVA. In caso di applicazione facoltativa della MIFID, l'esenzione spetta solo se la ricerca sia essenziale per la gestione dei fondi comuni d'investimento.

di Giuseppe Molinaro

2824

Imposte sui redditi

Indennizzo e risarcimento danni: le possibili ricadute fiscali

Il regime fiscale del risarcimento danni continua a essere oggetto di approfondimento da parte della dottrina e della giurisprudenza anche a causa dell'ampliamento, ad opera della stessa giurisprudenza, della nozione di risarcimento del danno non patrimoniale. Il dibattito è dovuto anche alla mancanza di una nozione di reddito, alla controversa definizione di danno, alle difficoltà di mutare nel comparto tributario l'orientamento della giurisprudenza civilistica, peraltro spesso controverso. In ogni caso, come regola generale, le reintegrazioni patrimoniali non costituiscono materia imponibile talché può attribuirsi rilevanza reddituale ai soli risarcimenti corrisposti a fronte di un lucro cessante. Il danno non patrimoniale, anche ai fini fiscali, deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona che non hanno rilevanza economica e, quindi, non sono imponibili.

di Saverio Capolupo

2828

Accertamento

Illegittima la rettifica dei ricavi basata sui soli valori OMI

La questione affrontata dall'ordinanza n. 12269/2018 della Corte di cassazione attiene ai principi che presidiano la valutazione delle presunzioni semplici ai fini dell'accertamento del maggior valore degli immobili compravenduti, quando viene rilevato uno scarto tra il valore dichiarato e quello emergente dalle rilevazioni OMI. La pronuncia affronta tale questione in maniera assolutamente puntuale e condivisibile. Se è vero, infatti, che un accertamento induttivo può basarsi anche su un solo elemento indiziario (come nel caso del valore delle somme prese a mutuo dall'acquirente), non è altrettanto vero che ogni elemento indiziario è sufficiente, da solo, a fondare un accertamento. I valori OMI consistono in mere elaborazioni statistiche che non garantiscono affatto la sovrapponibilità con la specifica compravendita ed il cui valore probatorio, se non rafforzato mediante altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, è del tutto assente.

di Pierluigi Antonini

2836

Voluntary disclosure

Chiusa la mini-voluntary con alcune incertezze interpretative e applicative

Il 30 settembre 2018 è scaduto il termine per il versamento di quanto dovuto a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione come previsto dalla c.d. mini-voluntary. Sia il Provvedimento del Direttore del 1° giugno 2018, sia la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E/2018 non hanno risolto taluni dubbi inerenti alla procedura e le sue possibili ricadute su altri soggetti o attività detenute all'estero.

di Renzo Parisotto

2843

Tributi locali

Agevolazione ICI/IMU per abitazione principale e separazione di fatto dei coniugi

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 12050/2018, ribadisce il principio secondo cui il contribuente, per usufruire dell'agevolazione ICI per l'abitazione principale, deve provare che l'immobile costituisce dimora abituale, non solo propria, ma anche dei suoi familiari. Quanto alla separazione di fatto, il giudicato relativo a successive annualità non è invocabile, se fondato sull'accertamento dell'avvenuto trasferimento in ragione della frattura del rapporto di convivenza determinato dalla crisi coniugale, che non era stato oggetto di indagine nella sentenza impugnata. Resta, dunque, aperta la questione della rilevanza o meno della separazione di fatto ai fini dell'agevolazione in esame.

di Graziella Glendi

2850

Fiscalità internazionale

L'attribuzione dei profitti tra stabile organizzazione e impresa associata

La necessità di intervenire sulla nozione di stabile organizzazione è stata avvertita come necessaria nel corso del progetto BEPS, Action 7, ciò allo scopo di contrastare strategie di tax planning volte a sfruttare le lacune normative presenti nella nozione di stabile organizzazione, allo scopo di minimizzare il carico impositivo dei gruppi multinazionali. L'estensione della nozione di stabile organizzazione non è, tuttavia, sinonimo in ogni caso di maggiore tassazione nello Stato in cui ne viene individuata l'esistenza. L'analisi è più complessa e rilevano, al riguardo, i profili funzionali delle imprese coinvolte, nonché l'ordine attraverso il quale l'analisi è condotta (dando priorità all'art. 9 o all'art. 7 del Commentario OCSE).

di Stefano Guarino

2859

Imposte indirette

Il calcolo dell'usufrutto a tempo determinato: contraddizioni e proposte interpretative

Il calcolo del valore dell'usufrutto a tempo determinato effettuato secondo la lettera della legge (art. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986, Testo Unico dell'imposta di registro) porta a un risultato aberrante. Si propone un'interpretazione della normativa applicabile che conduca, invece, all'effettuazione di un calcolo plausibile.

di Angelo Busani e Donato Gallone

2865



Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

CORRIERE TRIBUTARIO

Settimanale di attualità, critica e opinione

Direzione scientifica

Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma e Avvocato in Genova

Coordinamento scientifico

Gianfranco Ferranti - Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato scientifico

Sara Armella - Avvocato in Genova e Milano

Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo e Avvocato in Pescara

Mauro Beghin - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in Padova

Mariagrazia Bruzzone - Avvocato in Genova

Angelo Busani - Notaio in Milano

Paolo Centore - Avvocato in Genova e Milano

Primo Ceppellini - Dottore commercialista in Milano

Piermaria Corso - Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Milano e Avvocato in Milano

Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università LUM J. Monnet - Bari e Titolare modulo J. Monnet della Commissione europea

Annibale Dodero - Esperto tributario

Alberto Marcheselli - Professore di diritto finanziario presso l'Università di Genova, Avvocato in Genova

Luca Miele - Dottore commercialista in Roma

Paolo Moretti - Presidente Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia romana di ragioneria

Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne

Luca Rossi - Dottore commercialista in Milano e Roma

Gianfilippo Scifoni - Responsabile Servizio Fiscale Ania

Dario Stevanato - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato e Dottore commercialista in Venezia

Antonio Tomassini - Avvocato in Milano e Roma

Ivan Vacca - Condirettore generale Responsabile imposizione diretta, Responsabile coordinamento imposizione indiretta - ASSONIME

Giuseppe Zizzo - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università C. Cattaneo - Liuc Castellanza e Avvocato in Milano

Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile Giulietta Lemmi

Redazione Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O. C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità

 **Wolters Kluwer**

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia

Realizzazione grafica

Ipsosa

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

Stampa

Geca s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02 99952

Rivista licenziata per la stampa il 26 settembre 2018

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsosa Redazione Corriere Tributario

Tel. 02 82476.017

e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Casella postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione

Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsosa Servizio Clienti

Casella Postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it - www.servizioclienti.wki.it

L'abbonamento comprende il settimanale Pratica Fiscale e Professionale e il servizio online consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario

Italia Abbonamento annuale € 380,00

Estero Abbonamento annuale € 760,00

Prezzo copia € 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

L'attuazione della Direttiva Atad 1: il meccanismo di calcolo degli interessi deducibili

di Gianfranco Ferranti (*)

La riforma della disciplina della deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES, operata nello schema di **Decreto** legislativo approvato, in prima lettura, in attuazione della Direttiva **Atad 1**, prevede l'applicazione del **limite** del **30%** del **ROL** anche agli **interessi capitalizzati** e il **riporto in avanti** dell'**eccedenza** di interessi **attivi** rispetto a quelli passivi. Viene adottato il **ROL "fiscale"** in luogo di quello "contabile" ed è previsto il limite di **5 anni** per il **riporto** in avanti della sua eccedenza. Non è stata, invece, utilizzata la possibilità di riconoscere la deducibilità più ampia degli interessi per le imprese a minore rischio di elusione.

In un precedente intervento sulla *Rivista* (1) è iniziato l'esame delle disposizioni riguardanti la disciplina della deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES contenute nello schema di Decreto legislativo approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2018, in attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea) al fine di recepire la Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 (c.d. Atad 1) (2). Sono state analizzate, in particolare, le novità riguardanti l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'art. 96 del T.U.I.R.

Si ricorda che le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cioè, nella maggior parte dei casi, dal 2019).

Nel presente intervento sono affrontate le modifiche normative riguardanti gli interessi passivi in deducibili e quelli capitalizzati, gli interessi attivi, il calcolo del ROL e la disciplina degli interessi passivi sostenuti dalle imprese

che optano per il regime del consolidato fiscale nazionale.

Nell'art. 1 dello schema di Decreto legislativo è stata data attuazione all'art. 4 della Direttiva, sostituendo completamente il testo dell'art. 96 del T.U.I.R.

L'opportunità non ancora colta

Non è stata, però, colta l'occasione per riformare la disciplina della deduzione degli interessi passivi delle imprese al fine di renderla meno penalizzante. Basti ricordare che la detta Direttiva consente, tra l'altro, di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia un'entità indipendente (3), di calcolare gli interessi passivi eccedenti a livello di gruppo - anche in misura superiore al 30% se l'indebitamento della singola impresa è inferiore a quello medio del gruppo -, deducendoli integralmente fino a 3 milioni di euro, e di riportarli anche all'indietro per un massimo di 3 anni.

(*) *Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione*

(1) Si veda G. Ferranti, "L'attuazione della Direttiva Atad 1 in materia di interessi passivi", in *Corr. Trib.*, n. 36/2018, pag. 2735.

(2) La Direttiva Atad 1 reca norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. Nell'art. 4 della stessa è contenuta una serie di disposizioni riguardanti la deducibilità degli interessi passivi

in sede di determinazione del reddito d'impresa, che rappresentano il livello minimo di tutela fiscale al quale devono uniformarsi tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2018. La Direttiva in esame contiene disposizioni di carattere generale e lascia agli Stati membri il compito di definire le norme specifiche, alla luce dei propri regimi impositivi.

(3) Un'entità indipendente è un contribuente che non è parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria e non ha alcuna impresa associata o stabile organizzazione.

Redditi d'impresa

Gli interessi passivi, pur costituendo oneri in linea di principio inerenti all'esercizio dell'impresa, possono prestarsi ad arbitraggi volti ad ottenere trattamenti fiscali ingiustificatamente vantaggiosi e per tale motivo la loro deduzione trova, nella maggior parte degli ordinamenti tributari, limitazioni di vario tipo.

L'art. 96, comma 1, del T.U.I.R. stabilisce che l'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica, cioè della differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'art. 2425, comma 1, lett. a) e b), del Codice civile, con esclusione delle voci relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali nonché dei canoni di *leasing* dei beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

La grave crisi economica che ha afflitto negli ultimi anni la nostra economia, che influenza negativamente la redditività operativa ed innalza il livello dell'indebitamento delle imprese, induce a riflettere sulla opportunità di rivisitare tale disciplina per agevolare il rilancio delle attività produttive.

Al riguardo il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiesto (4) di semplificare e rendere meno penalizzante la normativa in esame. È stato, in particolare, proposto di prevedere la sua applicazione "alle sole aziende di più grandi dimensioni oppure, in sostituzione della stessa, l'introduzione di un limite di deducibilità in misura fissa, differenziato in relazione al tipo di attività esercitata o alla dimensione dell'impresa, che garantisca in ogni caso l'invarianza di gettito". Il CNDCEC ha osservato che con l'introduzione di tale limite di deducibilità "si determinerebbe un drastico effetto di semplificazione grazie all'eliminazione dei complessi calcoli richiesti dall'attuale disciplina e al venir meno dell'obbligo di compilazione del relativo prospetto in dichiarazione".

Tale proposta appare condivisibile con riguardo all'auspicio di applicare la limitazione della deducibilità alle sole imprese di più rilevanti dimensioni, in linea con le ipotesi previste, come già ricordato, dalla Direttiva. La penalizzazione resterebbe comunque ancorata al superamento di un parametro considerato fisiologico al fine di salvaguardare lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese e verrebbe meno l'attuale discriminazione tra società controllate residenti e non (5).

La soglia in discorso potrebbe essere stabilita per tutte le imprese e determinata contemporaneamente l'esigenza del rilancio dell'economia con quella di limitare la perdita di gettito e cercando di salvaguardare le imprese più penalizzate, quali quelle in fase di *start up* o di ristrutturazione.

Si porrebbe, in tal modo, rimedio alla disparità di trattamento derivante dal fatto che il limite del 30% del ROL non si applica alle imprese soggette all'IRPEF: quindi i soggetti IRES (ad esempio una piccola S.r.l.) risultano penalizzati rispetto alle imprese individuali e alle società di persone (anche di rilevanti dimensioni). Questa disparità appare, peraltro, contrastare con i due regimi opzionali riguardanti la scelta della trasparenza per le S.r.l. a ristretta base proprietaria (art. 116 del T.U.I.R.) e l'IRI, entrambi caratterizzati proprio dall'intento di evitare che i contribuenti siano indotti a scegliere la forma della società di capitali o della società personale in conseguenza del diverso regime impositivo.

La disciplina in esame risulterebbe, adottando la detta soluzione, più coerente e rispettosa dei principi comunitari.

La proposta di introdurre un limite di deducibilità in misura fissa, differenziato in relazione al tipo di attività esercitata o alla dimensione dell'impresa, risulta, invece, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 4, paragrafo 1, della Direttiva Atad 1, nel quale è stabilito che "gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel

(4) Nel corso dell'audizione tenutasi il 13 settembre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e Fisco.

(5) Si veda, al riguardo, G. Ferranti, "La disciplina degli interessi passivi in presenza di controllate estere: il parere di Assonime", in *Corr. Trib.*, n. 34/2018, pag. 2575.

periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte deprezzamento e ammortamento (EBITDA)".

Gli interessi capitalizzati

Nel comma 1 del "nuovo" art. 96 è prevista l'estensione del limite alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati anche a quelli inclusi nel costo dei beni

ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., come stabilito dalla Direttiva.

Nella relazione illustrativa è stato precisato che ciò comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

Nel testo vigente del comma 1 dell'art. 96 del T.U.I.R. è, invece, stabilito che il limite del 30% del ROL si applica agli interessi passivi e agli oneri assimilati "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 110".

Invero, la norma da ultimo citata dispone che "si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali", così sancendo, quale regola generale, l'irrilevanza degli interessi passivi ai fini della formazione del costo fiscale del bene. Tuttavia, la stessa lett. b) attribuisce rilevanza fiscale agli interessi passivi capitalizzati quando essi si riferiscono:

1. all'acquisizione di beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa e sono stati iscritti in bilancio ad aumento del costo del bene per effetto di disposizioni di legge (ovvero secondo corretti principi contabili);

PROSPETTIVE FUTURE

Interessi capitalizzati

Nel comma 1 del "nuovo" art. 96 del T.U.I.R. è prevista l'estensione del limite alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati anche a quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., in conformità alla Direttiva Atad 1. Occorrerà, pertanto, verificare la deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

2. a beni immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa, se si tratta di interessi maturati su prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (ma non per il loro acquisto).

Nel caso *sub 1*), gli interessi passivi concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile sotto forma di maggiori quote di ammortamento, essendo queste ultime determinate sul costo complessivo di detto oneri;

nel caso *sub 2*) essi vi concorrono, invece, sotto forma di maggiori rimanenze iniziali e finali, essendo computati nel costo di produzione delle giacenze.

In base ad una interpretazione strettamente letterale della norma dovrebbe discendere che la patrimonializzazione degli interessi passivi relativi a beni mobili costituenti rimanenze non assume rilevanza fiscale (con la conseguenza che gli interessi passivi così capitalizzati dovrebbero restare soggetti alle regole dell'art. 96). Tuttavia, il Dipartimento per le politiche fiscali, nella risoluzione del 14 febbraio 2008, n. 3/DPF, ha riconosciuto che la ragione dell'esclusione dalle regole dell'art. 96 (sancita nel comma 1 della medesima disposizione) "risiede nel fatto che detti interessi passivi, così come gli altri elementi oggetto di patrimonializzazione (mano d'opera, materie prime, altri oneri accessori di diretta imputazione, ecc.), concorrono indistintamente alla determinazione del costo contabile e fiscale". Pertanto, la capitalizzazione degli interessi passivi, riferiti a beni mobili costituenti rimanenze, assume rilevanza agli effetti fiscali (nonostante la lettera della norma) se operata in bilancio secondo le prescrizioni dei principi contabili. Questa posizione è stata ribadita con la successiva circolare dell'Agenzia delle entrate del 21 aprile 2009, n. 19/E, rilevando che assume rilevanza fiscale la capitalizzazione degli interessi passivi

Redditi d'impresa

allorché “imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa, diversi dagli immobili. Ciò in quanto, ai fini fiscali, il valore delle rimanenze è determinato a partire dal loro valore correttamente rappresentato in bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, comma 1, 92 e 93 del TUIR”. Del pari, gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 96, purché “correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze. Diversamente, gli interessi passivi relativi a finanziamenti concessi per la realizzazione di lavori su commessa e non imputati ad aumento delle rimanenze potranno essere dedotti dal reddito dell'esercizio in base a quanto disposto dall'art. 96 del TUIR” (6). Nella medesima circolare l'Agenzia delle entrate ha però tenuto a precisare che la stessa interpretazione non può riguardare gli immobili-merce, in quanto con riferimento ad essi la capitalizzazione è espressamente ammessa solo per gli interessi maturati su prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; pertanto, in caso di capitalizzazione degli interessi passivi maturati su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili-merce, la stessa non assume rilevanza fiscale e i relativi oneri restano comunque soggetti alle regole dell'art. 96. Tale restrittiva presa di posizione potrebbe però ritenersi superata a seguito dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali (7), in forza del quale si attribuisce rilevanza fiscale alla qualificazione e alla classificazione di bilancio dei componenti di reddito. Si ritiene che la modifica normativa in esame espliciti, pertanto, effetto con riguardo agli interessi passivi inclusi nel costo dei detti beni sia mobili che immobili.

Gli interessi indeducibili

Nel comma 15 del “nuovo” testo dell'art. 96 è stato riprodotto il disposto del vigente comma 6, in base al quale resta ferma l'applicazione prioritaria (rispetto alla “regola del ROL”) delle regole di indeducibilità assoluta degli interessi passivi:

- da “funzionamento” e concernenti finanziamenti contratti in connessione al sostenimento di spese di manutenzione straordinaria, relativi agli “immobili-patrimonio” (in considerazione della modalità di determinazione forfettaria dei redditi che ne derivano). Si ricorda che l'art. 90, comma 2, prevede l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli “immobili-patrimonio” e che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che tra tali spese non si comprendono gli interessi passivi da finanziamento, relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione degli “immobili patrimonio”;
 - relativi a finanziamenti erogati all'impresa italiana dalla capogruppo non residente o da società consociate anch'esse non residenti, indeducibili, ai sensi dell'art. 110, comma 7, per la parte eccedente il valore determinato secondo le norme in tema di *transfer pricing*;
 - corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, indeducibili, ai sensi dell'art. 1, comma 465, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90% (8).
- È stata ora prevista l'eliminazione del riferimento al comma 10 dell'art. 110 del T.U.I.R., relativo agli interessi passivi discendenti da finanziamenti erogati da imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in quanto l'intera disciplina sui c.d. costi *black list* è stata abroga-

(6) È stata così rettificata la diversa posizione manifestata nella nota del 12 marzo 2009, n. 954-38141.

(7) Prevista dall'art. 13-bis del D.L. del 30 dicembre 2016, n. 244.

(8) L'indeducibilità non riguarda le cooperative di trasforma-

zione e vendita di prodotti agricoli e le cooperative sociali che siano anche cooperative di lavoro, che possono fruire dell'esenzione dall'IRES ai sensi, rispettivamente, degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 601/1973.